



INFORMAZIONI

00198 - Via V. Bellini 10
Tel.: 06/85.45.71.01 - Fax: 06/84.12.310
E-Mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

Anno XV

Giugno 2009 - N. 2

Nel 2009 ricorre il 50° anno di fondazione dell'AGIDAE: mezzo secolo di contrattazione sindacale, supporto gestionale a migliaia di Istituzioni religiose ed ecclesiastiche impegnate in attività socialmente rilevanti per la comunità civile ed ecclesiale: scuola, assistenza, accoglienza, ecc.

Per l'occasione, il Consiglio Direttivo ha deciso di rinnovare la "storica" rivista dell'Associazione "Documenti AGIDAE" e di dar vita ad un nuovo strumento di comunicazione con gli Associati, che andrà ad "integrare" le notizie offerte utilizzando la moderna tecnologia: sito internet, e-mail, newsletter, ecc.

La nuova rivista si chiamerà "AGIDAE – Rivista bimestrale di formazione e aggiornamento normativo, contrattuale e gestionale per l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, per Enti non Profit".

In attesa delle autorizzazioni necessarie, gli Istituti possono usufruire delle notizie "urgenti" sul sito www.agidae.it, in forma cartacea con "AGIDAE Informazioni", che viene editato anche elettronicamente nel sito dell'Associazione.

Assicurando il sostegno del'AGIDAE a tutti i Gestori, porgiamo gli auguri di una serena estate.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

I. ESENZIONE CUAFF PER GLI ENTI ECCLESIASTICI

Rispondendo ad un interpello proposto dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce il concetto di attività non lucrativa, precisando che va considerata tale, non solo l'attività svolta gratuitamente o con compenso che pareggi i costi, ma anche quella in cui l'eventuale esubero non sia considerato profitto, ma avanzo di gestione da destinare al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Riportiamo di seguito il testo del Ministero del Lavoro.

INTERPELLO N. 40 DEL 15 MAGGIO 2009

Prot. 25/I/0007172

Oggetto: Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – Esonero dalla contribuzione CUAFF di cui all'art. 23 bis della L. n. 33/1980 per Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione – Applicabilità dei criteri dettati nella Circ. INPS n. 201/1989

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicabilità dei criteri individuati dalla Circolare INPS n. 201/1989 per l'esonero dalla contribuzione CUAFF di cui all'art. 23 bis della L. n. 33/1980 nei confronti degli Enti Ecclesiastici religiosi che svolgono attività sociale di educazione ed istruzione, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 23 bis della L. n. 33/1980, l'esonero dalla contribuzione CUAFF è concesso, sotto il profilo soggettivo, agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale; mentre, sotto il profilo oggettivo, l'esonero è riconosciuto nel rispetto di due condizioni, ossia che tali soggetti non abbiano finalità di lucro e che gli stessi assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

L'INPS, con Circolare n. 201/1989, ha poi fornito i chiarimenti interpretativi necessari per l'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

Sul punto l'INPS, con riferimento al profilo soggettivo, ha ritenuto che debbano ricondursi nel concetto di assistenza sociale, *“tutte le attività, che nel quadro della sicurezza sociale, attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, ovvero di prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale”*.

Sotto il profilo oggettivo, per quanto riguarda il requisito dell'assenza di finalità di lucro, l'INPS ha considerato non lucrative le attività prestate gratuitamente o a fronte di un corrispettivo o, comunque, di un finanziamento di entità tale da costituire il mero costo delle prestazioni erogate.

Per quanto concerne, invece, la verifica della condizione relativa ai carichi familiari, l'Ente previdenziale ha evidenziato la necessità di esigere dagli organismi richiedenti la presentazione di una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l'impegno di assicurare un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 460/1997, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono considerati ONLUS, tra l'altro, qualora svolgano una delle attività elencate nell'art. 10, comma 1 lett. a) di detto decreto, tra le quali figura l'attività di istruzione. Tuttavia, occorre precisare che tale previsione non comporta – come invece vorrebbe l'interpellante – una presunzione legale in ordine alla natura assistenziale e non lucrativa della stessa attività di istruzione, tale da determinare l'esonero dalla contribuzione CUAFF.

Invero, il D.Lgs n. 460/1997 esplica i propri effetti nel solo ambito tributario e non anche in quello previdenziale, come si evince dall'oggetto della Legge Delega n. 662/1996 (di cui il D.Lgs. n. 460/1997 costituisce attuazione), volto al solo riordino della materia tributaria applicabile al terzo settore. Ciò trova conferma nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26.06.1998 nella quale si precisa che le ONLUS costituiscono una categoria di enti *“rilevante ai soli fini fiscali”* e che la delimitazione dei requisiti che le qualificano *“assume valenza generale nel sistema tributario”*.

Ne consegue che, anche con riferimento ai predetti enti, si deve accertare la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive di cui all'art. 23 bis della L. n. 33/1980, secondo i criteri dettati nella Circolare INPS n. 201/1989, al fine di concedere l'esonero dal pagamento della contribuzione CUAFF, a nulla rilevando, il sopravvenuto decreto delegato sopra citato.

Non si può tuttavia, negare che la nozione di finalità non lucrativa, così come interpretata dall'INPS nella Circolare sopra citata, deve essere riveduta alla luce delle sentenze del Supremo Giudice di legittimità, pronunciate specificatamente in materia di esonero dalla contribuzione CUAFF.

Tale giurisprudenza considera, infatti, non lucrativa non solo l'attività svolta gratuitamente o con ricavi a pareggio di costi, bensì anche quella ove *“l'eventuale esubero tra le entrate e le uscite non costituisca mai profitto, ma avanzo di gestione da destinarsi al miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”* (ex multis Cass. Civ., sez. lav., n. 2915/04).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, può considerarsi superato il criterio individuato dalla Circolare INPS n. 201/1989 in merito all'accertamento della finalità non lucrativa con la conseguenza che, **ove l'ente ecclesiastico dimostri che gli eventuali ricavi derivanti dall'attività svolta non vengano ridistribuiti,**

potrà beneficiare dell'esonero CUA, purché sussistano le altre condizioni normative di cui alla L. n. 33/1980, in ordine alle quali, invece, continuano a trovare applicazione i criteri interpretativi dettati dalla citata Circolare INPS in merito all'individuazione dei soggetti destinatari ed alla verifica della corresponsione al personale dipendente di un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n. 797/1955.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

II. LAVORO ACCESSORIO - NESSUNA ASSUNZIONE: BASTANO I “BUONI” INPS

Il D.Lgs n. 276/2003 (modificato dal D.L. n. 112/2008 e dalla L. n. 33/2009) ha disciplinato la possibilità di accesso al lavoro accessorio, definendo committenti, ambiti, prestatori e limiti economici del compenso.

Tra i committenti sono riportati anche gli “Enti senza fine di lucro”; quindi i nostri Istituti possono accedere al lavoro accessorio, senza procedere al contratto di assunzione.

Va ricordato che il lavoro accessorio ha la caratteristica della *occasionalità* della prestazione richiesta.

Riportiamo in sintesi, ciò che potrebbe riguardare gli Istituti:

Ambiti di lavoro	Prestatori	Limite economico
➤ Insegnamento privato supplementare ➤ Esigenze temporanee di lavoro domestico ➤ Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione parchi, edifici, strade, monumenti ➤ Manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli e lavori di emergenza o solidarietà ➤ Qualsiasi attività (solo per pensionati e studenti)	➤ Tutti i lavoratori, casalinghe, disoccupati (solo per l'anno 2009 anche coloro che percepiscono integrazioni salariali o indennità a sostegno del reddito) ➤ Giovani studenti con meno di 25 anni di età, solo nei giorni di sabato e domenica o nei periodi di vacanze ➤ Pensionati	➤ € 5000,00 annui per ciascun committente ➤ Solo per l'anno 2009 € 3000,00 annui per i lavoratori che beneficino di integrazioni salariali o indennità a sostegno del reddito

Quanto costa?

Il voucher (buono lavoro) è emesso dall'INPS e costa € 10,00 l'ora (con possibilità di buono multiplo non separabile di € 50,00) di cui € 7,50 al lavoratore (€ 37,50 in caso di buono multiplo) mentre il resto copre le assicurazioni INPS e INAIL (13% all'INPS e 7% all'INAIL).

Come si acquista?

Occorre effettuare la registrazione sul sito INPS oppure utilizzare l'apposita modulistica, indicando il nome del committente e del lavoratore, il luogo ed il periodo di lavoro.

Come si riscuote?

Il lavoratore riceverà il corrispettivo per il lavoro svolto, presentando il voucher ad un qualsiasi ufficio postale.

Informazioni

Normativa di riferimento, indicazioni e modulistica sono pubblicate nella home page del sito www.inps.it, alla voce “VOUCHER LAVORO OCCASIONALE”.

III. IL PUNTO SULL'INAIL

Il 3 giugno 2009, alle ore 10:00, a Roma, presso la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, in Piazzale Giulio Pastore 6, si è svolto un incontro tra INAIL, AGIDAE e FISM.

La riunione è stata indetta per condividere pareri riguardo il passaggio dell'assicurazione docenti dal premio speciale unitario alla normale prassi del pagamento di un premio percentuale rapportato all'imponibile.

Erano presenti:

- per l'INAIL: il Dr. Fernando Giannoni – Direttore Centrale -, la Dr.ssa Silvana Toriello, la Dr.ssa Beccari ed il Dr. Muscari;
- per l'AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra – Presidente Nazionale – e Sr. Emanuela Brambilla – Segretaria Nazionale;
- per la FISM: il Rag. Aldo Fontanella.

La proposta INAIL prevede l'annullamento del premio unitario con cadenza periodica 1° novembre - 31 ottobre ed il passaggio al premio percentuale su base annua: il tasso applicabile alle scuole è del 6 per mille, ma, tenendo conto della riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività (15%) previsto dall'art. 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe (D.M. 12/12/2000) e dell'eventuale ulteriore riduzione per oscillazione del tasso medio dopo il primo biennio previsto dall'art. 24 dello stesso manuale, potrebbe attestarsi intorno al 4-4,5 per mille.

Il premio attualmente richiesto è pari circa al 4,35 per mille.

La modulistica per la richiesta della riduzione del tasso nel primo biennio e nel periodo ad esso successivo è reperibile sul sito www.INAIL.it.

Vengono posti alcuni quesiti riguardo il personale docente da assicurare, anche in merito a controversie con sedi periferiche che estendono la copertura a tutti i docenti in quanto presenti in strutture organizzate con rischio elettrico.

Il Dr. Giannoni afferma che, in base al Testo Unico, l'obbligo assicurativo è legato a due fattori:

- l'utilizzo non occasionale di strumentazione per esercitazioni tecnico-pratiche;
- la presenza non sporadica in locali appositi provvisti di tali strumentazioni.

Viene posto un quesito circa la copertura di eventuali infortuni, anche in itinere, per il personale docente.

Il Dr. Giannoni conferma che l'infortunio "in itinere" (anche in gita scolastica) è coperto per i docenti soggetti ad assicurazione, in quanto trattasi di un'estensione dell'assicurazione principale.

Chi non è coperto da assicurazione, resta scoperto anche per l'infortunio in itinere.

Viene chiesto su quale imponibile sarà calcolato il premio, tenendo conto che alcune attività tecnico-pratiche sono una parte definita dell'intero orario di lavoro (ad esempio: 4 ore di laboratorio su 18 ore di lavoro).

La risposta del Dr. Giannoni è la seguente: si calcola il premio da pagare riproporzionando la retribuzione in base alle ore effettive di rischio correlato nell'esplicazione di attività tecnico-pratiche.

Per la scuola materna e per i nidi si ipotizzeranno un nuovo inquadramento ed una nuova classificazione del rischio (sarà necessario un intervento del Dr. Geroldi del Ministero del Lavoro per poter procedere a livello normativo).

La riunione si è conclusa alle ore 11:00, con la promessa, da parte dell'INAIL, di approntare una nuova normativa sulla questione dell'assicurazione docenti. La bozza sarà inviata ad AGIDAE e FISM per eventuali osservazioni.

P. Ciccimarra chiede che venga redatto un protocollo comune d'intesa da inviare alle sedi periferiche INAIL, al fine di evitare contenziosi.

IV. LUL - LIBRO UNICO LAVORO: INTERPELLO AGIDAE

INTERPELLO N. 32 DEL 25 MARZO 2009 - Prot. 25/I/0004250

Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro dei docenti

L'Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se, per i soli docenti, sia possibile compilare il calendario presenze

del Libro Unico del Lavoro, segnando la loro presenza al lavoro con la lettera "P".

In particolare l'interpellante osserva che il contratto individuale dei docenti fa riferimento al solo ora-

rio di insegnamento mentre la retribuzione, mensilizzata, comprende altre attività (specificate nell'art. 28, comma 3 del CCNL AGIDAE Scuola) non prettamente didattiche ma proprie della funzione docente, difficilmente quantificabili e, comunque, svolte nell'ambito della normale prestazione lavorativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il rapporto di lavoro svolto dai docenti appartenenti ad istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica risulta disciplinato dal CCNL AGIDAE Scuola 2006/2009.

Più in particolare e limitatamente alla soluzione del quesito avanzato, si può evidenziare quanto riportato dagli articoli 28 e 49 del CCNL citato, relativi alla retribuzione mensile e all'orario di lavoro dei dipendenti degli istituti scolastici in questione.

In proposito, il comma 3 dell'art. 28 del CCNL AGIDAE Scuola afferma che *“per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento/colloquio settimanale individuale dei genitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici vigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio docenti”*.

Il successivo art. 49, punto 1, del CCNL AGIDAE, nel disciplinare l'orario dei docenti inquadrati al 4° e 5° livello, indicandone le ore di lavoro settimanali differenziate in base al grado di scuola (infanzia o primaria), stabilisce, inoltre, che nella retribuzione curricolare sono comprese fino a 50 ore annue, in caso di tempo pieno, per attività di aggiornamento, programmazione, gestione del POF etc.; d'altronde, ai sensi del punto 2 del medesimo articolo, fino a 70 ore annue possono essere richieste per attività o discipline varie

programmate dal Collegio Docenti o dai Consigli di classe, con recupero mediante 26 giorni di ferie aggiuntive.

Pertanto occorre aggiungere che l'orario delle docenze è rilevabile dal piano delle lezioni, mentre tutte le suddette attività possono essere rilevate dai documenti di programmazione didattica elaborati da ciascun Istituto in via generale e preventiva, secondo un ambito di pianificazione annuale; pertanto, essendo tale documentazione reperibile presso ciascun Istituto, e nota anche ad ogni docente, la registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle singole ore dedicate alle diverse attività menzionate risulterebbe obiettivamente ridondante, oltre che particolarmente onerosa per le particolari caratteristiche delle attività considerate.

Ne consegue che per tutte le attività comprese nelle tipologie sopra richiamate può ritenersi sufficiente, ai fini della compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, indicare con una “P” l'attività di ciascun docente corrispondente al piano programmato, senza alcuna indicazione analitica dell'orario svolto, dovendo essere altresì indicate, in ogni caso, le eventuali assenze secondo le specifiche causali.

Si ritiene, infine, che debbano comunque essere evidenziate singolarmente, nella parte del Libro Unico del Lavoro dedicata alla valorizzazione della retribuzione, le sole ore supplementari, straordinarie o comunque eccedenti le fattispecie richiamate, che richiedano il pagamento di quote supplementari di retribuzione, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, per cui *“le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

V. IN BREVE...

a) Emergenza terremoto: attività di volontariato nella Protezione Civile

In caso di richiesta, da parte dei dipendenti regolarmente iscritti ad Organizzazioni di volontariato, di effettuare opera di soccorso ed assistenza a sostegno delle vittime del terremoto, si fa riferimento agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 194/2001, di seguito, sintetizzati:

- il datore di lavoro non può negare al dipendente, aderente ad Organizzazioni di volontariato, il permesso di partecipare agli interventi di soccorso per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno. In caso di dichiarazione di emergenza nazionale, i periodi possono essere raddoppiati;
- nei limiti sopra richiamati, viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e del normale trattamento economico, previdenziale ed assicurativo;
- qualora ne faccia richiesta, il datore di lavoro ha diritto al rimborso degli emolumenti, presentando istanza all'autorità di Protezione Civile territorialmente competente. Non sono rimborsabili i contributi dallo stesso versati.

b) Emergenza terremoto: donazioni di sangue

La donazione di almeno 250 grammi di sangue dà diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata.

Il lavoratore deve presentare il certificato del medico che esegue il prelievo e l'attestazione della gratuità della donazione.

Il dipendente ha diritto alla normale retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro, il quale può chiederne il rimborso all'INPS attraverso il DM10/2.

c) Minimali INAIL 2009 (Circ. INAIL n. 17/2009)

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo può essere:

- la retribuzione effettiva;
- la retribuzione convenzionale;
- la retribuzione di conguaglio.

I premi INAIL sono calcolati tenendo presente:

- la retribuzione mensile contrattuale rapportata al giorno (perciò divisa per 26);
- il raffronto tra il risultato del calcolo precedente ed il limite minimo posto dall'INAIL che, per il 2009, è di € 43,49 giornalieri;
- se la retribuzione contrattuale è più alta del valore richiamato, il premio INAIL è adeguatamente più alto.

Lavoratori part-time

Il premio, come precedentemente calcolato, si rapporta all'orario pieno contrattuale.

Alunni e studenti delle Scuole o di Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico –scientifiche

Il premio, per l'anno scolastico 2008 /2009, è di € 2,22 a persona e copre fino al 31 ottobre 2009.